



A cura di Giuseppe Ferrisi

Premessa

Con l'art. 1, commi da 179 a 185, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio) è stata introdotta la possibilità di definire gli atti del procedimento di accertamento relativi a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate avvalendosi di una straordinaria riduzione delle sanzioni.

In particolare, viene prevista, in luogo dell'ordinaria riduzione ad 1/3 delle sanzioni concessa in caso di accertamento con adesione ed in caso di definizione degli accertamenti, una riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo edittale.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. N. 27663/2023 del 30 gennaio 2023 (nel seguito "Provvedimento") sono state indicate le disposizioni attuative di seguito riassunte.

Ambito di applicazione

Il Provvedimento ha delineato l'ambito attuativo dell'agevolazione in commento, chiarendone l'applicabilità per:

- Atti di accertamento con adesione relativi a processi verbali di constatazione redatti e consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- Avvisi di accertamento ed avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023¹;

¹ Definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso.

- Atti di accertamento con adesione relativi ad inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023.

È stata precisata al punto 2.4 del Provvedimento l'esclusione dall'ambito applicativo dell'agevolazione in commento per gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167² (nell'ambito della rilevazione ai fini fiscali di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori).

Perfezionamento della regolarizzazione

Sul perfezionamento della *regolarizzazione* degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero il Provvedimento indica che essa si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Viene precisato, inoltre, che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale e che in caso di inadempimento nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (circa il decadimento dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento delle rate).

Il provvedimento esclude il ricorso alla compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 per il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.

² D.L. convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227